

Codice di Condotta dei Fornitori

INDICE

PREMESSA.....	2
1. DEFINIZIONI	3
2. GENERALITÀ.....	3
PRINCIPI DI CONDOTTA PER I FORNITORI DI PIL	4
3. TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	4
4. TUTELA DELLE PERSONE	4
5. IMPEGNO NELLA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	5
6. LEGGI E COMPORTAMENTI.....	7
7. CONFLITTO DI INTERESSI	7
8. RAPPORTO CON I TERZI E CONTRASTO ALLA CORRUZIONE.....	7
9. RISPETTO DELLE LEGGI DI MERCATO E TUTELA DELLA CONCORRENZA	8
10. RISERVATEZZA	8
11. TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE E DELLA PROPRIETÁ INTELLETTUALE	9
12. CORRETTA GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E DELLE REGISTRAZIONI CONTABILI	9
13. COMUNICAZIONI SOCIALI E TUTELA DEL PATRIMONIO SOCIALE.....	10
14. SEGNALAZIONI.....	10

CODICE DI CONDOTTA DEI FONITORI

PREMESSA

Performance in Lighting S.p.A. (di seguito "**PIL**") è una società che opera in conformità ai propri Codici di Condotta quali il Codice Etico, la Policy "Sostenibilità", Politica Qualità, Salute e Sicurezza, Ambiente, Energia e Sicurezza delle Informazioni", la Diversity&Inclusion policy, la Human Rights policy, la "Values and Behaviors" e la Policy "Anticorruzione" che prescrivono i principi e i valori, parti integranti dell'organizzazione aziendale, che i Fornitori si obbligano ad osservare.

PIL si pone come obiettivi primari di progettare, produrre, vendere e distribuire prodotti di alta qualità, adottando, condividendo e divulgando nel contempo comportamenti a sostegno dello **sviluppo sostenibile**, incoraggiando **la comprensione e il rispetto delle diversità**, diffondendo la **cultura d'integrità** all'interno della propria organizzazione e **promuovendo la cultura dell'eccellenza**.

PIL richiede ai propri Fornitori, essenziali per lo sviluppo della Società, l'adozione dei medesimi comportamenti su temi quali **diritti umani, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, tutela dell'ambiente e lotta alla corruzione, sviluppo sociale e valore condiviso** ed il trasferimento degli stessi nella catena di fornitura.

La selezione dei Fornitori di PIL si basa, non soltanto sulla **qualità e competitività dei prodotti e servizi**, ma anche sulle **performance socio-ambientali** e sull'**adesione ai valori etici**, fattori che costituiscono un prerequisito per diventare fornitori PIL e sviluppare un rapporto di collaborazione duraturo.

Il presente Codice di Condotta per i Fornitori si fonda sui valori statuiti nei Codici di Condotta di PIL, ispirato ai principi contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite (che PIL supporta in ogni suo ambito), nella Dichiarazione Tripartita di Principi sulle Imprese Multinazionali, nella Politica Sociale dell'ILO e nelle Linee Guida destinate alle Imprese Multinazionali dell'OCSE.

Il presente Codice di Condotta dei Fornitori integra il vigente Codice Etico di PIL S.p.A., adottato e costantemente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione della Società.

CODICE DI CONDOTTA DEI FONITORI

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Codice di Condotta dei Fornitori:

per "**Codice di Condotta**" si intende il presente documento; per

"**Società**" deve intendersi PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A.;

per "**Portatori di interesse**" (nel seguito anche "**Stakeholder**") della Società devono intendersi cumulativamente:

- i membri dell'organo amministrativo individualmente considerati e l'organo amministrativo collegialmente considerato;
- i membri dell'organo di controllo interno (Collegio Sindacale) individualmente considerati e l'organo di controllo interno (Collegio Sindacale) collegialmente considerato;
- i dipendenti della Società;
- i collaboratori su base coordinata e continuativa od occasionale della Società;
- gli agenti.

2. GENERALITÀ

2.1 Il Codice di Condotta compendia i principi di comportamento, i requisiti e le aspettative cui la Società ritiene indispensabile che si attengano tutti i propri Fornitori, in un'ottica di miglioramento continuo delle proprie prestazioni, ottimizzate mediante lo sviluppo di tecnologie innovative anche in materia digitale.

2.2 La Società intende sviluppare e rafforzare la relazione con i Fornitori che condividono i principi espressi dal Codice Etico di PIL, declinati nel presente Documento, e che ne promuovano l'adozione presso le proprie persone e la propria catena di fornitura.

2.3 Quanto richiesto dal presente Codice di Condotta non si sostituisce ma si aggiunge ai requisiti e alle disposizioni di legge nonché a quanto contenuto negli impegni contrattuali assunti dalla Società.

PRINCIPI DI CONDOTTA PER I FORNITORI DI PIL

3. TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

3.1 PIL considera le risorse umane quale elemento fondamentale per il successo dell'azienda e fattore determinante per garantire costantemente innovazione e sviluppo.

3.2 Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutti, ai Fornitori viene richiesto di identificare e valutare preventivamente i rischi con lo scopo di gestirli e ridurli ad un livello accettabile, predisponendo idonei strumenti di prevenzione e protezione anche nei confronti di ogni comportamento doloso e/o colposo, che potrebbe cagionare danni materiali e morali diretti o indiretti a persone e/o risorse.

3.3 Il Fornitore deve garantire il pieno *commitment* del proprio vertice aziendale nella gestione della salute e sicurezza nonché provvedere a formare e sensibilizzare i suoi lavoratori all'adozione di comportamenti sicuri e rispettosi della salute e sicurezza.

3.4 Al Fornitore viene richiesto l'impegno di evitare di assumere comportamenti illeciti e/o pericolosi.

3.5 Inoltre, al Fornitore viene richiesto il perseguimento del miglioramento continuo e la partecipazione ai programmi di monitoraggio e controllo specifico dell'applicazione proattiva delle buone prassi operative.

4. TUTELA DELLE PERSONE

4.1 PIL supporta la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e la Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sui Principi e Diritti Fondamentali del Lavoro.

4.2 PIL si impegna ad aderire ai principi illustrati in queste norme e si aspetta che i propri Fornitori adottino una condotta conforme ad essi.

FORME DI SCHIAVITÀ MODERNA / TRATTA DI ESSERI UMANI. PIL non tollera alcuna forma di schiavitù, lavoro coatto, tratta di esseri umani. PIL richiede ai Fornitori di adempiere integralmente ai requisiti legali in vigore in materia di schiavitù, lavoro coatto, tratta di esseri umani e si aspetta che i Fornitori adottino pratiche atte a garantire la conformità a tali previsioni normative.

LAVORO MINORILE. PIL non tollera alcuna forma di lavoro minorile. I Fornitori devono agire in conformità alle leggi che regolamentano l'età lavorativa minima per ciascuna posizione, ivi compresa qualsiasi legge concernente il lavoro dipendente, l'apprendistato professionalizzante ovvero il tirocinio formativo di giovani e studenti.

DIRITTI UMANI. PIL non tollera alcuna forma di violazione dei diritti umani. PIL si aspetta che i Fornitori adottino pratiche atte a mantenere un posto di lavoro decoroso e sicuro. PIL si aspetta che

CODICE DI CONDOTTA DEI FONITORI

i Fornitori non tollerino alcun tipo di violenza fisica, minaccia, punizione corporale, coercizione mentale, abuso verbale, comportamento irrispettoso, bullismo o molestia.

DIRITTO DEL LAVORO. I Fornitori devono adempiere a tutte le leggi locali in vigore in materia di lavoro e di retribuzione. PIL si aspetta che i Fornitori inviino puntualmente ai Dipendenti una busta paga comprensibile che includa informazioni sufficienti per verificare l'accurata retribuzione per il lavoro svolto. Ogni ricorso a forme di lavoro interinale, ufficio di collocamento o esternalizzato, dovrà avvenire ai sensi delle leggi locali vigenti in materia.

DIALOGO SOCIALE. I Fornitori devono rispettare i diritti dei lavoratori alla libertà di associazione e collettiva contrattazione.

DIVERSITY AND INCLUSION. I Fornitori devono rispettare le diversità e promuovere l'inclusione in modo da favorire una forza lavoro più motivata per l'adozione delle migliori decisioni – nell'ambito dei rapporti di business con PIL – basate su una profonda comprensione delle persone.

5. IMPEGNO NELLA SALVAGUARDIA AMBIENTALE

5.1 Da molti anni, PIL pone l'ambiente tra i valori primari che animano le scelte economiche e sociali aziendali. Si tratta di una scelta radicata nella convinzione, condivisa da tutto il personale dipendente, che ogni attività industriale debba essere studiata, progettata e realizzata in modo da ridurre il potenziale impatto sull'ambiente.

5.2 In tale ottica, per proseguire nello sviluppo del proprio business focalizzando l'attenzione sull'equilibrio tra logiche economico-finanziarie, responsabilità sociale e ambientale, PIL richiede ai propri Fornitori di orientarsi verso l'adozione di un modello di consumo efficiente delle risorse energetiche e dei materiali, di prevenzione dell'inquinamento, di contenimento delle emissioni, di sviluppo dei processi e degli ambienti di lavoro sicuri e di rigoroso rispetto delle norme di legge.

5.3 La strada della salvaguardia ambientale si traduce in un uso consapevole delle risorse disponibili attraverso la gestione oculata ed ottimizzata delle fonti energetiche e delle risorse naturali e la definizione di obiettivi per la riduzione delle emissioni di CO₂. Un approccio che vede nell'innovazione tecnologica applicata agli impianti la chiave per l'efficienza energetica e il contenimento dei costi. I dati ambientali vengono rendicontati annualmente all'interno del Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Gewiss.

5.4 PIL si pone come obiettivo costante la qualificazione tra i più importanti costruttori a livello internazionale di materiale elettrico per impianti in bassa tensione ad uso civile, industriale e terziario, assicurando un elevato grado di compatibilità ambientale dei propri siti, attività, prodotti e servizi e di tutela del personale nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili.

5.4.1 In particolare, gli **obiettivi di Sostenibilità** di PIL sono pienamente **integrati nel Piano di Sviluppo Strategico dell'azienda**. Essi coprono un arco temporale coincidente con il Piano Industriale e sono **definiti in sinergia** con gli **Obiettivi di Sviluppo Sostenibile** (SDGs - Sustainable Development Goals) concordati all'interno dell'**Agenda 2030 delle Nazioni Unite**.

CODICE DI CONDOTTA DEI FONITORI

5.4.2 Infatti, la **Governance della Sostenibilità** è affidata alla **Sustainability Steering Committee** che guida e monitora le attività, individua gli obiettivi di miglioramento, valuta le principali aree di intervento e riporta direttamente al Presidente di PIL.

5.5 PIL richiede ai propri Fornitori di garantire durante lo sviluppo delle attività a supporto della Società un approccio etico quale prerequisito a ogni azione.

L'**integrità** è un valore imprescindibile per PIL nella gestione delle relazioni di business ed è il fondamento su cui gli Stakeholder costruiscono rapporti di fiducia.

5.6 PIL opera nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti dei singoli Paesi in cui svolge la propria attività, adottando opportune misure per prevenire e contrastare la corruzione e le pratiche illegali e si aspetta che anche la propria catena di fornitura assicuri la piena adesione ai principi di seguito elencati:

- adottare una serie di comportamenti, strumenti di controllo e procedure finalizzate alla prevenzione della corruzione attraverso modalità di conduzione delle attività in modo da impedire e reprimere qualsiasi forma di comportamento non etico;
- mantenere costantemente aggiornate le misure adottate;
- sensibilizzare/formare il proprio personale nel prevenire e contrastare la corruzione e le pratiche illegali anche per quanto riguarda i rapporti con la Società;
- operare per sviluppare e mantenere sempre attivo un dialogo aperto dal punto di vista delle relazioni di business ed istituzionali con la Società;
- rendere tangibili i risultati conseguiti in ambito di **sviluppo sostenibile** nelle relazioni commerciali nascenti dai **rapporti di business con la Società**.

5.7 Inoltre, al Fornitore, la Società richiede l'osservanza dei seguenti principi:

- minimizzare l'impatto ambientale delle proprie attività, riducendo i consumi di energia, le emissioni in atmosfera e la produzione di rifiuti anche attraverso il miglioramento della qualità e dell'efficienza degli impianti e dei propri prodotti e il riciclo delle materie e dei materiali
- promuovere l'utilizzo consapevole e responsabile di tutte le risorse naturali
- prevenire l'inquinamento ambientale minimizzando l'impatto delle proprie attività, prodotti e servizi sul territorio e più in generale sugli Stakeholders
- operare in conformità alle leggi applicabili e ai requisiti previsti dalla norma **ISO 14001 "Sistema di Gestione Ambientale"**, partecipando attivamente alle iniziative di formazione, comunicazione e sviluppo delle opportunità di miglioramento delle performance ambientali.

CODICE DI CONDOTTA DEI FONITORI

6. LEGGI E COMPORAMENTI

6.1 La Società ha come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui essa opera.

6.2 Tale impegno è valido per tutti i Fornitori della Società, che non inizierà o interromperà il rapporto di lavoro e/o di collaborazione con chi non intende allinearsi a questo principio.

6.3 Ai Fornitori di PIL è richiesto il rispetto puntuale delle leggi applicabili e dei principi contenuti nel presente Codice di Condotta, anche nel caso in cui quest'ultimo stabilisca standard più stringenti – ma non in contrasto – con la normativa applicabile.

7. CONFLITTO DI INTERESSI

7.1 I rapporti e i comportamenti, a tutti i livelli, devono essere improntati ai principi di onestà, correttezza, integrità, trasparenza e reciproco rispetto, in ordine da prevenire ed evitare potenziali conflitti di interesse nella conduzione degli affari.

7.2 La Società mantiene un rapporto di fiducia e di collaborazione reciproca con ciascuno dei suoi Fornitori.

7.3 L'obbligo di fedeltà e di rispetto del principio di segretezza definito nell'ambito dei rapporti di business con la Società comporta per ogni Fornitore il divieto di condividere informazioni, disegni, progetti, etc. con terze parti.

7.4 Ai Fornitori di PIL è richiesto di impegnarsi a:

- evitare ogni situazione che possa condurre a conflitti di interesse o che possa interferire con la capacità di prendere decisioni imparziali. Si tratta di occasioni in cui i comportamenti o le decisioni dei suoi Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori possono generare un vantaggio, immediato o differito, per sé stessi o per i propri famigliari/conoscenti, a discapito dell'interesse aziendale;
- segnalare ogni situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui vengano a conoscenza, sin dalla fase di negoziazione con la Società.

8. RAPPORTO CON I TERZI E CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

8.1 La Società non tollera che i propri Fornitori elargiscano denaro per qualunque importo e con qualunque mezzo nonché offrano doni, omaggi, favori o altre forme di utilità, fatte direttamente o indirettamente, a beneficio diretto o indiretto di rappresentanti governativi, parlamentari e sindacali, Dirigenti, Funzionari ed impiegati dipendenti da Amministrazioni Pubbliche statali e/o locali e di Enti Pubblici in genere nonché di Clienti e Fornitori, potenziali od esistenti, e di loro mandatari e rappresentanti, al fine di ottenere vantaggi commerciali, contrattuali ed economici indebiti. In tale novero rientrano anche i pari ruolo delle strutture dell'Unione Europea e di Stati terzi.

CODICE DI CONDOTTA DEI FONITORI

8.2 Parimenti, la Società proibisce incondizionatamente ad ogni suo Fornitore di accettare da chiunque elargizioni di denaro, doni, omaggi, favori o altre forme di utilità, anche se destinate a terzi, erogate al fine di ottenere dalla Società, ovvero per il suo tramite, vantaggi commerciali, contrattuali ed economici indebiti o che non sarebbe ragionevole attendersi in assenza dell'elargizione o dell'offerta.

9. RISPETTO DELLE LEGGI DI MERCATO E TUTELA DELLA CONCORRENZA

9.1 È fatto espresso divieto, secondo il presente Codice di Condotta, a tutti i Fornitori di PIL, violare i principi di libera concorrenza, lealtà e correttezza ovvero dare luogo ad attività illecite, tra le quali il riciclaggio ed il finanziamento al terrorismo internazionale.

9.2 Inoltre, è richiesto ai Fornitori di PIL l'impegno a:

- adottare misure idonee a condurre le proprie attività in linea con le normative applicabili in materia di sanzioni economico-finanziarie;
- competere sul mercato in maniera meritocratica e astenersi dall'adottare condotte difformi alle buone pratiche commerciali;
- evitare di assumere comportamenti ingannevoli e/o illeciti, compresi accordi e/o pratiche collusive con la concorrenza per fissare e definire i prezzi, dividere i clienti e limitare l'offerta.

10. RISERVATEZZA

10.1 È fatto espresso divieto, secondo il presente Codice di Condotta, a tutti i Fornitori di PIL, trattare, utilizzare e accedere senza autorizzazione ad informazioni riservate relative a dati o conoscenze che appartengano a PIL, per fini che non siano strettamente collegati all'ordinario svolgimento dei propri compiti professionali.

10.2 A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, sono considerate informazioni riservate qualsiasi dato, conoscenza, ritrovato (brevettato o brevettabile), disegno, documento di carattere tecnico o produttivo, know-how nonché qualsiasi notizia di carattere tecnico, commerciale, economico, finanziario e amministrativo, comprese le informazioni su Clienti, Fornitori e Collaboratori nonché ogni altra informazione riguardante PIL, in qualsiasi forma (scritta, verbale, magnetica o elettronica, mediante visione diretta, ecc.), acquisite in ragione dell'attività svolta.

10.3 Inoltre, è richiesto ai Fornitori di PIL, l'impegno a:

- processare i dati personali secondo le modalità che sono concordate di concerto con la Società;
- raccogliere solo i dati necessari per scopi specifici e strettamente legati allo svolgimento dell'attività;
- adottare le misure idonee perché la conservazione dei dati avvenga in modo accurato e per un periodo congruo con la necessità espressa, garantendo che gli stessi siano mantenuti aggiornati;

CODICE DI CONDOTTA DEI FONITORI

- proteggere l'accesso ai dati da parte dei soggetti non autorizzati, garantendo la loro integrità e confidenzialità attraverso gli strumenti tecnico-organizzativi più adatti.

11. TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE E DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

11.1 Ciascun Fornitore è responsabile del corretto uso nonché della protezione e della conservazione dei beni, fisici e immateriali e delle risorse, siano esse umane, materiali o immateriali, comprese le informazioni riservate, che gli vengano affidate per espletare la prestazione lavorativa, anche agendo in nome e per conto della Società.

11.2 È vietato ogni utilizzo di detti beni, risorse e informazioni che sia in contrasto con gli interessi della Società, o sia dettato da motivi personali o professionali estranei al rapporto di lavoro con la Società.

11.3 I Fornitori sono quindi chiamati a garantirne la riservatezza richiesta dalle circostanze per ogni informazione acquisita, in qualsiasi forma, come conseguenza del rapporto con PIL.

11.4 I Fornitori devono altresì garantire la sicurezza delle informazioni in funzione della rilevanza delle stesse e, ove necessario, effettuare una valutazione dei rischi per individuare le misure di sicurezza più appropriate.

11.5 I Fornitori sono tenuti a riconoscere e rispettare i diritti di proprietà intellettuale di PIL quali, a titolo esemplificativo, marchi, nomi commerciali, brevetti, insegne, ditte, nomi a dominio, segni distintivi, *know-how*, disegni, modelli, diritti d'autore, identificando e segnalando qualsiasi violazione, anche potenziale.

12. CORRETTA GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E DELLE REGISTRAZIONI CONTABILI

12.1 Ogni operazione e transazione della Società deve essere legittima, coerente e congrua, correttamente autorizzata e adeguatamente registrata in modo che possa essere verificabile in ogni momento il relativo processo decisionale, autorizzativo e di svolgimento.

12.2 Nessuna movimentazione finanziaria può essere effettuata in carenza del rispetto delle procedure stabilite dalla Società e in assenza di adeguata documentazione a supporto.

12.3 Ferme restando le disposizioni recate dal Codice Civile, dalla Legislazione Tributaria e dalle altre fonti normative nazionali, il sistema contabile della Società deve consentire in qualunque momento la puntuale verifica di ogni operazione che implichi la movimentazione di mezzi di pagamento in entrata ed in uscita, delle ragioni sostanziali che ne hanno determinato l'effettuazione, delle persone che ne hanno autorizzato l'esecuzione e dei relativi documenti a supporto.

12.4 La Società, in qualità di contribuente, adempie correttamente e tempestivamente a tutti gli obblighi posti a suo carico dalle norme vigenti in materia fiscale.

12.5 Ai suoi Fornitori, PIL richiede l'impegno a:

CODICE DI CONDOTTA DEI FONITORI

- fornire, nel corso delle relazioni di business con la Società, informazioni contabili corrette, veritiere e complete;
- non richiedere l'utilizzo di contanti o altri mezzi di pagamento non tracciabili (es. monete virtuali);
- non intrattenere rapporti con persone fisiche o giuridiche inserite nelle Liste di Riferimento pubblicate dalle **Autorità per il contrasto alla criminalità organizzata, al terrorismo ed al riciclaggio**.

13. COMUNICAZIONI SOCIALI E TUTELA DEL PATRIMONIO SOCIALE

13.1 La Società assicura la tenuta delle scritture contabili, la formazione e redazione del bilancio di esercizio, dei bilanci infra-annuali, delle relazioni, dei prospetti, delle comunicazioni sociali in genere e di quant'altro richiesto per il suo funzionamento, in conformità alle disposizioni di legge, ai principi e alle norme tecniche vigenti.

13.2 La Società favorisce una corretta e tempestiva informazione a tutti gli organi e alle funzioni interessate in ordine alla formazione del bilancio di esercizio, dei bilanci infra-annuali, delle relazioni, dei prospetti, delle comunicazioni sociali in genere e di quant'altro richiesto per il suo funzionamento, in conformità alle disposizioni di legge, ai principi e alle norme tecniche vigenti. Determina altresì la corretta collaborazione tra i predetti organi e funzioni aziendali e favorisce i previsti controlli da parte degli organi e delle funzioni competenti.

13.3 I Fornitori sono tenuti all'osservanza delle norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

14. SEGNALAZIONI

14.1 Fornitori devono impegnarsi ad osservare il contenuto del presente Codice di Condotta nonché a comunicare eventuali segnalazioni aventi ad oggetto la violazione del predetto Codice attraverso il sistema di segnalazioni di PIL.

14.2 PIL infatti ha adottato canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni, anche in forma anonima, aventi ad oggetto comportamenti non corretti e/o violazioni del presente Codice di Condotta nonché di norme di legge.

14.3 La violazione delle norme del Codice di Condotta verrà valutata alla stregua di infrazione disciplinare e grave inadempimento contrattuale.

14.4 Per ulteriori chiarimenti e/o informazioni, si prega di fare riferimento alla "Procedura Segnalazioni", disponibile sul sito internet aziendale, nella sezione "Governance" (<https://www.performanceinlighting.com/it/it/company/governance>).

CODICE DI CONDOTTA DEI FONITORI

Cronologia

Versione	Data	Motivo Revisione / Commenti
00	21/10/2024	Emissione

CODICE DI CONDOTTA DEI FONITORI
